



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2021, composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa Carra	Presidente
Giuseppe Grasso	Consigliere
Tatiana Calvitto	Referendario
Antonino Catanzaro	Referendario – relatore
Massimo Giuseppe Urso	Referendario

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 169/2019/INPR;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR;

Visti i referti del Comune di Aci Castello (CT) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente agli anni 2018 e 2019;

viste le osservazioni formulate nella relazione del magistrato istruttore (prot. n.9344 del 26 ottobre 2021);

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 99/2021 del 29 ottobre 2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 16 novembre 2021;

udito il relatore Ref. Antonino Catanzaro;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; - valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; -verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in

attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In data 29 ottobre 2019 il Sindaco del comune di Aci Castello ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2018¹, secondo le linee guida approvate da questa Sezione di controllo con la Deliberazione n. 169/2019/INPR.

In data 17 dicembre 2020 il Sindaco del comune di Aci Castello ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2019, secondo le linee guida approvate da questa Sezione di controllo con la Deliberazione n. 134/2020/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi i seguenti profili di criticità:

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

In relazione agli esiti dei controlli interni dell'esercizio 2018 si rileva, con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, una incongruenza: al punto 1.2.d) risulta che non è stato prodotto alcun report a fronte dei quattro previsti. Tuttavia, al successivo punto 1.5.d) risulta che è stato ufficializzato un report ed avviata un'azione correttiva.

In relazione, invece, agli organismi partecipati si osserva che nel 2018 sono stati prodotti i due report previsti, ma non ne è stato ufficializzato nessuno.

Nel 2019 non è stato prodotto alcun report.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

In relazione agli esercizi 2018 e 2019 si rileva che:

- a) gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo (punto 2.4 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

¹ Sostituito dalla successiva versione del 9 gennaio 2020.

- b) le percentuali di incidenza delle irregolarità rilevate sul numero di atti esaminati sono rispettivamente del 32,2 per cento e del 21 per cento.
- c) gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito, nell'esercizio 2019, sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (punto 2.4 bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile). Tuttavia, nelle note finali, il Sindaco ha sottolineato che "l'eventuale esito negativo del controllo preventivo di regolarità contabile impedisce ex ante l'avanzamento dell'iter istruttorio delle determine";
- d) nel corso del controllo di regolarità successivo, su otto irregolarità rilevate ne sono state sanate soltanto quattro.

CONTROLLO DI GESTIONE

In relazione agli esiti del controllo di gestione si rileva che nell'esercizio 2018 era presente un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (risposta affermativa al punto 3.9 - Controllo di gestione) mentre nel 2019 non è più presente (risposta negativa al punto 3.9 - Controllo di gestione).

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

In relazione agli esiti del controllo sugli equilibri finanziari si rileva, per entrambi gli esercizi in esame, che il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (punto 5.1 - Controllo sugli equilibri finanziari).

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

In relazione agli esiti del controllo sugli organismi partecipati si rileva, per entrambi gli esercizi, che gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.l. n. 33/2013 (punto 6.15 - Controllo sugli organismi partecipati).

La Sezione delle Autonomie di questa Corte ha posto in risalto il ruolo centrale svolto dai controlli interni esercitati dagli enti, anche attraverso il monitoraggio periodico dell'andamento delle società partecipate, evidenziando che "il proficuo svolgimento dei

controlli interni da parte degli enti-soci, con riguardo agli organismi partecipati, si correla all'esercizio di una governance forte e costante, teleologicamente rivolta ad analizzare, tempestivamente, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali e organizzativi programmati nonché ad individuare le opportune azioni correttive per prevenire squilibri economico-finanziari. In particolare, le amministrazioni che detengono le partecipazioni devono organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società partecipate, la corretta esecuzione dei contratti di servizio ed il rispetto della disciplina sui vincoli di finanza pubblica" (del. n. 15/2021).

La mancata integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con quello sulle partecipate frustra la finalità, propria del controllo di gestione, di individuare idonei correttivi volti a prevenire il verificarsi di squilibri finanziari, attraverso una complessiva analisi della situazione debitoria e creditoria dell'ente, comprensiva del perimetro delle proprie partecipate.

QUALITÀ DEI SERVIZI

In relazione agli esiti del controllo sulla qualità dei servizi, per gli esercizi 2018 e 2019, si rileva:

- a) le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono anche agli organismi partecipati (punto 7.3 - Qualità dei servizi);
- b) l'Ente non effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (punto 7.8 - Qualità dei servizi).
- c) gli standard di qualità programmati nel 2019 non sono stati determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti simili in materia, contrariamente a quanto avvenuto nell'esercizio 2018 (punto 7.6 - Qualità dei servizi).

Si sottolinea che i rilievi di cui ai punti: 2a, 3 limitatamente all'esercizio 2019, e 4 sono stati già oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione con la deliberazione n. 80/2019/PRSP relativa ai referti 2016 e 2017. Non risulta che l'Ente abbia trasmesso le misure correttive; tuttavia, l'Organo di revisione, al quale era stato assegnato il termine di 60 giorni per "relazionare sulla legittimità del ciclo della performance e di valutazione ed

attribuzione delle relative 10 indennità di risultato e/o di produttività per gli anni 2016 e 2017, inviando la documentazione più significativa", ha trasmesso in data 7 giugno 2019 la relazione corredata dagli allegati.

Il Collegio rappresenta che, anche in questo caso, i risultati raggiunti da questa tipologia di controllo appaiono ancora lontani dagli obiettivi previsti dal legislatore.

L'ente è, pertanto, invitato a porre particolare attenzione sui profili critici evidenziati, valorizzando e coinvolgendo la collettività con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- di segnalare le lacune e le disfunzioni - come rilevate nella parte motiva- al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Aci Castello (CT), per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata -ai fini dell'esecuzione- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Acicastello (CT);
- che la presente pronuncia sia pubblicata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021.

L'ESTENSORE

(Antonino Catanzaro)

IL PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE